



**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 215  
"Pagamenti per il benessere degli animali"**

**BANDO PUBBLICO  
Annualità 2013**

***Allegato C***

## Premessa

La normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale costituisce il quadro normativo di riferimento per i Bandi Pubblici di cui alla presente determinazione ed è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale, pertanto i riferimenti normativi richiamati nella DGR 227/2012, laddove necessario, s'intendono adeguati.

Per l'annualità 2013, sono confermate le disposizioni previste dal bando pubblico di cui alla D.G.R. n. 227 del 25 maggio 2012 con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.

*Si fa presente che il testo da emendare è riportato, di volta in volta, in carattere non sottolineato, con indicazione dei capoversi specifici da modificare, mentre il nuovo testo, che sostituisce quello da modificare, è riportato in carattere sottolineato. Nel caso in cui siano stati sostituiti interi articoli/paragrafi si è omissis di riportare il vecchio testo indicando comunque il numero dell'articolo/paragrafo da modificare e riportando il nuovo testo vigente in carattere sottolineato.*

- ✓ **ARTICOLO 1, 2, 3 e 4 Omissis (questi articoli restano tali e quali riportati nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**
  
- ✓ **ARTICOLO 5 "Termini e modalità di presentazione delle domande "**

### 5.1 – modalità di presentazione

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- L'8° capoverso

"I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 202813 del 9/5/2012 omissis"

è così sostituito

"I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 62694 del 15/02/2013 .. omissis"

- Il 9° capoverso

"la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2012 come già comunicato con nota n. 202813 del 9/5/2012 dovrà pervenire per l'annualità 2012, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 22 maggio 2012. .. Omissis"

è così sostituito:

"la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2013 come già comunicato con nota n. 62694 del 15/02/2013 dovrà pervenire per l'annualità 2013, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 29 marzo 2013 ...ommissis" .

## 5.2.2 "Termini di presentazione delle domande"

- Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

I capoversi:

"In linea con quanto fissato dalla circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 4 prot n. UMU.2012.141 del 02/03/2012, per l'annualità 2012, Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al **9 giugno 2012**. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 9 giugno 2012.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 9 giugno 2012 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

**In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.**

... omissis"

sono così sostituiti:

"In linea con quanto fissato dalla circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 39 dell'Organismo Pagatore Agea Prot. n. UMU/2012/1468 del 30/10/2012, per l'annualità 2013, Il termine ultimo per la presentazione delle domande (rilascio informatico) è fissato al **10 giugno 2013**, E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 10 giugno 2013.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 10 giugno 2013 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

**In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.**

... omissis"

## **Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento"**

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- Il 1° capoverso

"Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **31 agosto 2012**."

è così sostituito:

“Una copia della domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPA) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **21 giugno 2013**.”

✓ **ARTICOLO 6 e 7 Omissis (questi articoli restano tali e quali riportati nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**

✓ **ARTICOLO 8 “Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande”**

Sono apportate le seguenti modifiche ai capoversi di seguito indicati:

- Il 4° capoverso

“Per l’annualità 2012 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull’annualità 2011 nonché dell’avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell’intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell’annualità 2012”

è così sostituito:

“Per l’annualità 2013 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull’annualità 2012 nonché dell’avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell’intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell’annualità 2013”.

✓ **ARTICOLO 9 Omissis (questo articolo resta tale e quale riportato nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**

✓ **ARTICOLO 10 “Valutazione ed istruttoria delle domande”**

Sono apportate le seguenti modifiche al paragrafo 10.1:

#### **10.1 Istruttoria delle domande**

Il paragrafo è così sostituito:

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura (ASPA) competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l’acquisizione delle istanze, a determinare la ricevibilità delle domande.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 6 "documentazione" del presente Bando;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'ASPA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

### **Ammissibilità**

Determinata la ricevibilità delle domande, le ASPA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che, per l'annualità 2013, dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee e comunque non oltre il 16 dicembre 2013.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 6 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. 1122/2009

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it))

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

✓ **ARTICOLO 11 "Controlli e sanzioni"**

L'intero articolo 11 è così sostituito:

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011 e successive mmii, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata

dell'inadempienza; si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012 e successive mmeii ;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011 e successive mm. e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

- ✓ **ARTICOLO 12 Omissis (questo articolo resta tale e quale riportato nell'allegato A alla DGR n. 227 del 25 maggio 2012)**